

SENT. N.

R. G. N.

CRON. N.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

- | | | |
|--|-------------|------|
| 1. dr. | Presidente | |
| 2. dr. | Consigliere | rel. |
| 3. dr. | Consigliere | |
- riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. r. g. sezione lavoro, vertente

TRA

, rappresentato e difeso come da mandato agli atti dagli Avv. ti Maria Pia Vigilante e Dario Belluccio ed elettivamente domiciliato con gli stessi presso lo studio dell'Avv. Ricorrente in riassunzione

E

, in persona del procuratore speciale dott. , rappresentato e difeso come da mandato agli atti dagli e ed elettivamente domiciliato presso lo studio degli stessi in al Resistente in riassunzione

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. pronunciata in data il Tribunale di Napoli, in funzione di G.L., rigettava il ricorso con il quale in data aveva adito detto Giudice onde ottenere la declaratoria di nullità, inefficacia o invalidità, con le relative conseguenze ripristinatorie e risarcitorie, del licenziamento intimato dalla al ricorrente il all'esito di procedura ex L. n. 223/1991. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. , confermava la decisione del Tribunale rigettando l'appello proposto dal e compensando le spese. Avverso la suddetta sentenza il lavoratore proponeva ricorso alla Suprema Corte, che, con la decisione n. depositata il , accoglieva il ricorso rinviando la causa anche per le spese a questa Corte in diversa composizione. Con ricorso depositato presso questa Corte in data riassunse la causa chiedendo, in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte, la riforma della sentenza del Tribunale di Napoli con accoglimento del ricorso introduttivo, con vittoria di spese di tutti i gradi di giudizio.

Instauratosi il contraddittorio, la ~~FLA~~ si costituiva in giudizio contestando l'ammissibilità e la fondatezza dell'appello. All'esito dell'odierna udienza di discussione, la Corte ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Prima di procedere alla disamina, nel merito, della vicenda "de qua", è opportuno premettere che, laddove la Corte di Cassazione, come nel caso di specie, accolga il ricorso proposto e annulli la sentenza impugnata, rinviando la causa ad altro giudice di grado pari a quello che ha emesso la sentenza cassata, enuncia specificamente il principio di diritto al quale questi deve attenersi.

Alla stregua della definizione corrente, il principio di diritto è da ritenersi un'enunciazione della volontà della legge non formulata astrattamente, in via accademica, ma esternata con riferimento alla concreta fattispecie decisa nella sentenza impugnata; tale principio rappresenta, quindi, il criterio concreto di decisione che il giudice di rinvio è tenuto ad applicare (persino in caso di sopravvenuto mutamento di giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione), restando questi vincolato anche in ordine alle premesse logico-giuridiche della pronuncia del giudizio di cassazione e dovendosi ritenere, inoltre, preclusa, costituendo siffatto giudizio una prosecuzione di quello di cassazione, ogni altra questione precedentemente dedotta dalle parti ed implicitamente decisa in via definitiva dalla Corte Regolatrice, oltre che, ovviamente, ogni questione nuova.

Da ciò discende che la sentenza che dispone il rinvio vincola il giudice al quale la causa è rinviata non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, di riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.

Per mera completezza, va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo ad istruzione tendenzialmente "chiusa", preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso "materiale" già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove domande e deduzioni di nuove prove, salvo le ipotesi di "ius superveniens" o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr. ex multis, Cass. Civ., Sez. III, 11 novembre 2003, n. 16954; Cass. N.21587/09; Cass. 327/10).

E' necessario, però, rilevare che il giudizio di rinvio va interpretato nel senso che come il divieto di nuove conclusioni riguarda anche quelle istruttorie, di guisa che non sono ammesse nuove prove (eccezionato il giuramento decisorio); così, ove la necessità di conclusioni diverse derivi dalla sentenza di cassazione, sono senz'altro ammissibili anche nuove prove. La necessità di nuove conclusioni e di nuove prove sussiste in quanto la sentenza d'appello sia stata annullata per un

vizio di violazione o falsa applicazione di legge che reimposti secondo un diverso angolo visuale i termini giuridici della controversia, così da richiedere l'accertamento di fatti, intesi in senso storico o normativo, non trattati dalle parti e non esaminati dal giudice di merito perché ritenuti erroneamente privi di rilievo (Cass. 16180/13).

Tanto premesso in via generale, nel caso in esame la sentenza n. 10424/12 della Suprema Corte ha annullato la pronuncia d'appello che non aveva effettuato alcun accertamento di fatto in ordine alla circostanza che nella comunicazione iniziale della procedura era mancata la specificazione dei profili professionali per aver ritenuto le doglianze avanzate dalla difesa attorea sul punto generiche e per aver ritenuto idoneo l'unico criterio di scelta adottato dalla società ovvero la possibilità dei lavoratori di accedere al pensionamento.

I principi di diritto cui questa Corte deve attenersi sono, pertanto, i seguenti: l'indicazione, nella comunicazione agli organismi sindacali di avvio della procedura di licenziamento per riduzione del personale, dei profili professionali del personale eccedente, a norma dell'art.4, comma 3, della legge 223/91, non è validamente integrata dalla sola indicazione delle generiche categorie degli operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti, mentre la conclusione, nell'ambito della procedura di consultazione, di un accordo tra il datore di lavoro e i sindacati sul licenziamento collettivo non può ritenersi idonea a rendere irrilevante, ai fini della legittimità dei licenziamenti, l'indicata carenza della comunicazione iniziale se anche l'accordo non contiene le necessarie indicazioni sui profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento;

non è legittima l'adozione, nell'accordo sindacale tra datore di lavoro e organizzazioni sindacali relativo all'attuazione dei licenziamenti per riduzione del personale, dell'unico criterio di scelta consistente nella prossimità al pensionamento, se lo stesso non permetta l'esauriente e univoca selezione dei lavoratori destinatari del licenziamento in modo da poter essere applicato senza alcun margine di discrezionalità da parte del datore di lavoro.

Va subito precisato che nessuna contraddittorietà esiste nell'adozione di siffatti principi, posto che la duplicità si giustifica con il riferimento del primo all'individuazione dell'ambito della selezione mentre il secondo si riferisce ad un momento successivo attinente alla individuazione del singolo lavoratore interessato alla procedura.

Nel caso di specie, la parte datoriale aveva, nella comunicazione "de qua", indicato le ragioni giustificative con riferimento alla progressiva riorganizzazione e revisione dei processi di funzionamento di strutture nelle quali vi erano già lavoratori in CIG, nell'ambito di un piano di contenimento dei costi di struttura e funzionamento, indicando negli allegati all'accordo - il numero dei lavoratori interessati per ciascuna unità e distinti a seconda della qualifica di "operai", "intermedi", "impiegati/quadri" e "dirigenti".

Il criterio utilizzato per identificare i lavoratori coinvolti nella riduzione del personale è da ritenersi del tutto carente a mente dell'art.4 legge 223/91.

Non si rinviene alcuna indicazione dei profili professionali dei lavoratori in esubero.

Ed invero, a fronte di una precisa doglianza sul punto da parte del [redacted] che nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva dedotto che non vi era neanche stata - nella comunicazione che avvia la relativa procedura - una

benchè minima motivazione relativa alle ragioni per le quali la resistente era passata dalla CIG ordinaria alla mobilità senza ricorrere all'intervento della CIG straordinaria" e che la violazione della procedura si poneva, in particolare, "con riguardo alla precisazione dei motivi dell'eccedenza di lavoratori e alla verifica degli esuberi per ciascuna unità produttiva e per profili professionali", la Corte non può non rilevare una siffatta omissione, non potendosi attribuire rilievo al mero riferimento alle generiche e complessive categorie legali degli operai, impiegati, quadri e dirigenti, categorie non idonee a fornire in modo adeguato quelle specificazioni funzionali indispensabili per dare adeguata concretezza e motivazione a qualsiasi piano di ristrutturazione aziendale, anche se focalizzato su risparmi conseguibili sul piano dei costi del personale.

Nè del resto appare sufficiente il riferimento ad un accordo con le organizzazioni sindacali, posto che, come ben evidenziato dalla Suprema Corte, il dato circa la consistenza della riduzione di personale con riferimento ai vari profili professionali è un elemento imprescindibile di qualsiasi esame e valutazione in merito alla prospettata ristrutturazione aziendale e, quindi, per poter attribuire efficacia sanante all'accordo sindacale è condizione minima necessaria che detto elemento venga precisato.

Del tutto coerente con quanto sopra detto è la sentenza della Suprema Corte n.3330/13 laddove in detta decisione si evince il principio in forza del quale deve ritenersi legittima la procedura limitata soltanto ad una platea di lavoratori soltanto quando la riduzione attiene ad un determinato reparto o settore a fronte di un preciso progetto di ristrutturazione (nel caso sottoposto all'attenzione della Corte era stato deciso di appaltare il servizio di pulizia con inevitabile soppressione dell'organico aziendale di tutte le posizioni lavorative addette a tale servizio, posizioni non fungibili rispetto a quelle dei dipendenti addetti ad altri reparti o settori).

Da tutte le suesposte considerazioni deve ritenersi pertanto l'illegittimità della comunicazione che ha avviato la procedura oggetto di esame.

Passando, poi, ad esaminare, il momento successivo della procedura ovvero quello relativo alla individuazione del lavoratore interessato alla procedura, deve rilevarsi la non correttezza del criterio di individuazione del personale eccedentario concordato con le OO.SS..

Invero, in materia di collocamenti in mobilità e di licenziamenti collettivi, tra imprenditori e sindacati può intercorrere, secondo quanto indicato dall'art. 5 della legge n. 233 del 1991, un accordo inteso a disciplinare l'esercizio del potere di collocare in mobilità i lavoratori in esubero, stabilendo criteri di scelta anche difformi da quelli legali, purché rispondenti a requisiti di obiettività e razionalità; in questo contesto, appare razionalmente adeguato rispetto all'esigenza di attuare una riduzione di personale il ricorso al criterio della prossimità al trattamento pensionistico, giustificato dal minor impatto sociale dell'operazione, purché esso permetta di formare una graduatoria rigida senza alcun margine di discrezionalità del datore di lavoro.

Nel caso che occupa, atteso che oltre al ~~██████████~~, unico addetto dell'~~██████████~~ Brand Light Commercial Vehicle di Napoli, vi erano altri 4 addetti delle aree commerciali di Napoli, sia pure appartenenti ad enti differenti - vedi sul punto dichiarazione resa dal procuratore speciale della società in sede di libero interrogatorio - , non appare potersi dubitare della necessità di una graduatoria dei lavoratori in esubero.

Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, l'appello va quindi accolto con conseguente dichiarazione di inefficacia del licenziamento intimato a ~~_____~~ in data ~~_____~~ e con ordine alla appellata società di reintegrare il medesimo nel posto di lavoro e di risarcire il danno in misura pari alle mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - percepita il mese precedente alla messa in mobilità - , maturate e non percepite dal recesso alla reintegra oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo.

Si condanna, altresì, la società datrice al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti nel periodo compreso tra il recesso e la reintegra.

Le spese di tutti i grado seguono la soccombenza nella misura di cui in dispositivo.

P. Q. M.

La Corte così provvede: accoglie l'appello e, in riforma della impugnata sentenza, dichiara la inefficacia del licenziamento intimato a ~~_____~~ in data ~~_____~~ e, per l'effetto ordina alla appellata società di reintegrare il medesimo nel posto di lavoro e condanna la società a risarcire il danno in misura pari alle mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto - percepita il mese precedente alla messa in mobilità - , maturate e non percepite dal recesso alla reintegra oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulle somme via via rivalutate dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;

condanna, altresì, la società datrice al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti nel periodo compreso tra il recesso e la reintegra;

condanna, infine, la appellata alla rifusione delle spese di tutti i gradi di giudizio che liquida in complessivi € 3.700,00 per il giudizio di primo grado, in complessivi € 2.900,00 per il grado di appello, € 2500 per il giudizio in cassazione e € 2.900 per il presente grado, oltre IVA e CPA.

Napoli ~~_____~~

Il Consigliere est. ~~_____~~

Il Presidente ~~_____~~